

Sembra tuttavia che l'accento, posto dal legislatore sulla necessità che il contratto di lavoro sia « *effectif* », corrisponda, nella sostanza, a quelle condizioni enucleate dalla dottrina, che, in presenza dei dissensi, dovuti, sul piano teorico, all'esistenza di un presunto contrasto con la struttura gerarchica dell'impresa e ai limiti risalenti al potere direttivo dell'imprenditore, negava l'esistenza di un qualsiasi impedimento a carattere giuridico, purché si trattasse di « *un contrat sérieux, conférant à l'administrateur des fonctions nettement delimitées et subordonnées* » (120).

18. La differente disciplina sostanziale, presente nella struttura e nel regime dei diversi tipi sociali si riflette sia sulla possibilità di determinati rapporti fra la società e il socio, sia sulle conseguenze che ne derivano agli effetti tributari.

Così, in ordine allo specifico problema della ammissibilità di un rapporto di lavoro fra socio e società e la sua incidenza sul relativo trattamento fiscale, mentre quanto riceve il socio di una « *société civile* » per la propria attività viene assoggettato a tassazione, non come reddito di lavoro, bensì come reddito d'impresa, le retribuzioni corrisposte agli azionisti sono in linea di principio deducibili dal reddito sociale e tassabili in capo al percipiente come reddito di lavoro subordinato.

Tuttavia la possibilità di attuare questa deduzione incontra dei limiti; infatti, anche in presenza di un dipendente che non sia socio, l'ammontare della retribuzione è suscettibile, ove esso sia chiaramente eccessivo, di essere ridotto al fine di recuperare l'aliquota del reddito tassabile distratta dalla tassazione.

Per determinare se quanto corrisposto a titolo retributivo sia in effetti eccessivo (121), l'Amministrazione Finanziaria ricorre ad un si-

---

l'Assemblea Nazionale e al Senato circa le garanzie da parte del dipendente nominato amministratore (seduta dell'8 giugno 1965, in *Journal Officiel de l'Assemblée Nationale*, 1855; seduta del 20 aprile 1966, in *Journal Officiel du Sénat*, 210). *Addé* sui problemi sorti dalla riforma, DALSACE, *L'administration et la direction des sociétés anonymes et le projet de loi sur les sociétés commerciales*, in *Rev. dir. comm.*, 1965, p. 13.

(120) ESCARRA-RAULT, *op. e loc. cit.*; NOIREL, *op. cit.*, p. 196, che così continua: « *le contrat non sérieux... est celui dont l'objet véritable est d'empêcher la révocation de l'administrateur, en subordonnant celle-ci aux indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail* », limitando così l'ambito dei motivi che possono indurre ad un tale cumulo (questa ipotesi, pur essendo la più importante, non è certamente l'unica [v. infatti *sub nota* 114]).

(121) *Réponse Ministerielle, Journal Officiel* 18 gennaio 1962; Deb. A.N. (Débats Assemblée Nationale, 1075); Conseil d'État, 17 dicembre 1956, n. 33161;